

CITTA' DI SOMMA LOMBARDO UFFICIO PROTOCOLLO
15 FEB. 2021
PERVENUTO - DEPOSITATO

Emendamenti al Regolamento Edilizio

Emendamento 1:

Si richiede la modifica del Comma 13 Art. 48 Accessi e Passi Carrai

Nel testo adottato è così formulato:

"Gli accessi carrai esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano: tuttavia nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni, e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza, gli stessi debbono essere adeguati alla presente norma. Sono altresì da adeguarsi nel caso di interventi di rifacimento e/o modifica della recinzione del lotto."

La proposta di modifica prevede la sostituzione del comma con la seguente formulazione e l'inserimento di un sottocomma:

"Gli accessi carrai esistenti, possono essere conservati nello stato in cui si trovano. Tuttavia nel caso di interventi edilizi di cui all'art.3 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i. lettere d) Ristrutturazione edilizia, e) Nuova costruzione, f) Ristrutturazione urbanistica gli accessi debbono essere adeguati alla presente norma. Sono altresì da adeguarsi nel caso di interventi di rifacimento e/o modifica della recinzione nei pressi dell'accesso e/o del cancello carraio."

Emendamento 2:

Si richiede la modifica del Comma 1 Art. 66 Copertura degli edifici.

Nel testo adottato è così formulato:

"La forma geometrica di un tetto, ossia della superficie di copertura di un edificio, viene determinata in via generale da una o più falde inclinate. I piani inclinati di raccordo tra il perimetro ed il colmo dovranno essere contenuti in una pendenza tra il 30% e il 45%."

La proposta di modifica è la sostituzione della dicitura "una pendenza tra il 30% e il 45%" con la seguente formulazione: "entro una pendenza massima del 45%".

In questo modo il comma 1 art. 66 diventa:

"La forma geometrica di un tetto, ossia della superficie di copertura di un edificio, viene determinata in via generale da una o più falde inclinate. I piani inclinati di raccordo tra il perimetro ed il colmo dovranno essere contenuti entro una pendenza massima del 45%"

CITTA' DI SOMMA LOMBARDO PROTOCOLLO GENERALE	
16 FEB. 2021	
PROT. N°	5456
Cat. VI	Cl. 3 Fasc.

EP PL

Angelo Puggi
Stefano Fabbri
Stefano
Abrahe

Emendamento 3:

Si richiede la modifica del Comma 3 Art. 66 Copertura degli edifici:

Nel testo adottato è così formulato:

"Ai sottotetti che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente viene riconosciuta esclusivamente la funzione di intercapedine tra copertura e ultimo solaio abitabile. L'accesso agli stessi è consentito tramite scala fissa o retrattile ma con adeguati sistemi di isolamento termico ed acustico nel caso comunicanti con spazi con permanenza di persone."

La proposta di modifica prevede la sostituzione del comma con la seguente formulazione e l'inserimento di un sottocomma:

"Negli edifici esistenti si considerano sottotetti e possono essere recuperati ai fini abitativi, ai sensi degli art. 63-64-65 della Legge Regionale n. 12/2005 e alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico, gli spazi sottostanti la copertura di altezza interna (misurata al colmo) superiore a m 1,80. Tale requisito deve sussistere nel sottotetto così come individuato in relazione a parti omogenee dell'edificio sottostante. Ai sottotetti che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente viene riconosciuta esclusivamente la funzione di intercapedine tra copertura e ultimo solaio abitabile. L'accesso agli stessi è consentito tramite scala fissa o retrattile ma con adeguati sistemi di isolamento termico ed acustico nel caso comunicanti con spazi con permanenza di persone."

Comma 3.1 In presenza di copertura in cemento – amianto (eternit), soggetta a bonifica ai sensi delle normative vigenti, in caso di sostituzione si potrà accedere al relativo incentivo volumetrico previsto dall'art.41 Strategie e Incentivi per le aree di rigenerazione urbana - Norme Tecniche di Attuazione"

Emendamento 4

Si richiede la modifica del Comma 3 Art. 74 ELEMENTI DI FINITURA DELLE FACCIATE:

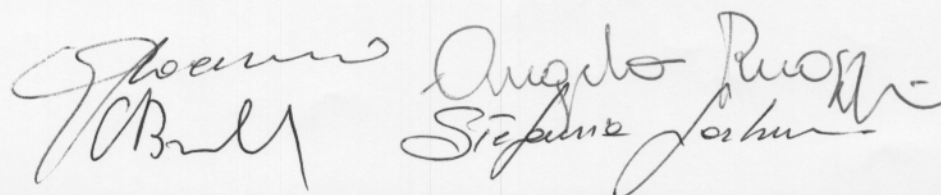
Nel testo adottato è così formulato:

"Nella manutenzione delle facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi decorativi come cornici, lesene, marcapiani, capitelli pensili in pietra e in marmo ecc., che dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Per consentire maggior protezione agli elementi architettonici aggettanti (architravi, cimase, capitelli ecc.) è consentito applicare sulla parte superiore una lamiera protettiva. "

La proposta di modifica è l'aggiunta del seguente capoverso: "Nel caso di evidenti caratteristiche architettoniche di pregio è possibile, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, mantenere a vista pietre e/o mattoni."

In questo modo il comma 3 art. 74 diventa:

"Nella manutenzione delle facciate particolare attenzione va posta alla valorizzazione degli elementi decorativi come cornici, lesene, marcapiani, capitelli pensili in pietra e in marmo ecc., che dovranno rimanere emergenti rispetto al piano dell'intonaco. Per consentire maggior protezione agli elementi architettonici aggettanti (architravi, cimase, capitelli ecc.) è consentito applicare sulla parte superiore una lamiera protettiva. Nel caso di evidenti caratteristiche architettoniche di pregio è possibile, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, mantenere a vista pietre e/o mattoni"



Emendamento 5

Si richiede la modifica del Comma 1 Art. 86 LOCALI PER LA RACCOLTA RIFIUTI:

Nel testo adottato è così formulato:

"Ogni edificio di nuova costruzione o oggetto di un intervento di ristrutturazione attuata mediante demolizione e ricostruzione, deve essere dotato di un locale in cui depositare i contenitori per la raccolta differenziata delle immondizie. "

La proposta di modifica è la sostituzione della frase *"deve essere dotato di un locale in cui depositare i contenitori per la raccolta differenziata delle immondizie"* con la seguente *"che comporterà la realizzazione di almeno 4 unità abitative, deve essere dotato di apposito locale con caratteristiche previste nel vigente regolamento di igiene."*

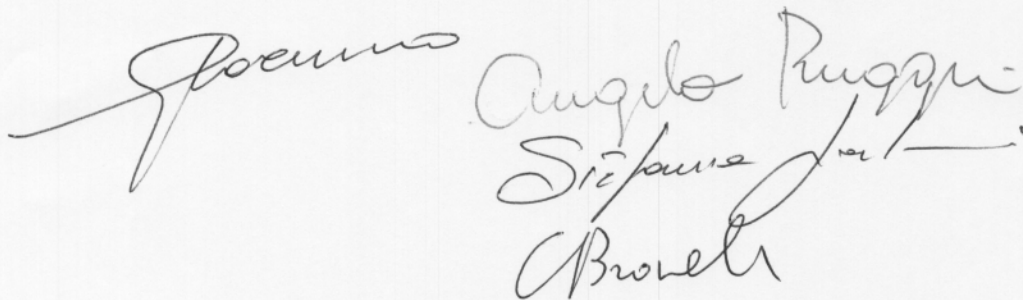
In questo modo il comma 1 art. 86 diventa:

"Ogni edificio di nuova costruzione o oggetto di un intervento di ristrutturazione attuata mediante demolizione e ricostruzione, che comporterà la realizzazione di almeno 4 unità abitative, deve essere dotato di apposito locale con caratteristiche previste nel vigente regolamento di igiene."

Emendamento 6

Si richiede di inserire un ulteriore comma nell'art. 98 NORMA TRANSITORIA così formulato

5. in attesa del recepimento nello strumento urbanistico delle disposizioni di cui alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, che nel calcolo del Volume urbanistico (VU) ai fini dell'applicazione del parametro dell'altezza urbanistica (AU) l'altezza convenzionale deve essere considerata pari a 3,0 m.

The block contains four handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a stylized signature, 'Angelo Ruggini', 'Stefano...', and 'Bruno...'. The signatures are written in a cursive, flowing style.